Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

 $ightharpoonup \underline{B}$  ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

(GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19)

#### Modificato da:

#### Gazzetta ufficiale

									n.	pag.	data
<u>M1</u>	Decisione n. marzo 2013	1/2013	del	Comitato	misto	UE-Svizzera	del	18	L 82	60	22.3.2013
<u>M2</u>	Decisione n. febbraio 2014	1/2014	del	Comitato	misto	UE-Svizzera	del	13	L 54	19	22.2.2014
<u>M3</u>	Decisione n. marzo 2015	1/2015	del	Comitato	misto	UE-Svizzera	del	20	L 88	16	1.4.2015
<u>M4</u>	Decisione del 2017	comitato	mist	o UE-Sviz	zera n.	1/2017 dell'8	febb	raio	L 54	16	1.3.2017

#### **ACCORDO**

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

dall'altro,

in prosieguo denominate «parti contraenti»,

VISTO l'accordo stipulato tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell'accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

CONSIDERANDO che il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,

CONSIDERANDO che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l'allargamento dell'Unione europea,

AL FINE DI migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

L'accordo è modificato come segue:

- 1. L'allegato I dell'accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.
- Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.

#### Articolo 2

Con l'entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:

— accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, — scambio di lettere tra la Commissione europea ed il governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.

#### Articolo 3

Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l'appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.

#### Articolo 4

- 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio della Svizzera.
- 2. Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l'unione doganale con la Svizzera.

#### Articolo 5

- 1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.
- 2. Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.

#### Articolo 6

- 1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.
- 2. La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

### **▼**B

Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar alway

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera

Hein

### ALLEGATO 1

### «ALLEGATO I

# Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2(i) dell'accordo

Codice SA	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo):
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine
3501 10	– Caseina
ex 3501 90	- Altri: - Altri, diversi dalle colle di caseine
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:  — Ovoalbumina:
3502 11	essiccata
3502 19	altra
3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- A base di sostanze amidacee
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11	Acido stearico
3823 12	Acido oleico
3823 19	Altri
3823 70	- Alcoli grassi industriali
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa L.</i> ), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)»

#### ALLEGATO 2

#### PROTOCOLLO N. 2

#### Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

#### Articolo 1

#### Principi generali

- 1. Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.
- 2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all'importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
- 3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

#### Articolo 2

#### Applicazione di misure di compensazione del prezzo

- 1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
- 2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

#### Articolo 3

### Misure di compensazione del prezzo all'importazione

- 1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all'importazione alle materie prime agricole non trasformate.
- 2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.
- 3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero imporre dazi all'importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

#### Articolo 4

#### Misure di compensazione del prezzo all'esportazione

- 1. Le restituzioni all'esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all'esportazione, la restituzione, lo sgravio o l'esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.
- 2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest'ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all'articolo 2, ovvero concedere restituzioni all'esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.
- 3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

#### Articolo 5

#### Prezzi di riferimento

- 1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.
- 2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l'anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all'ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l'industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.
- 3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.
- 4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

#### Articolo 6

#### Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.

#### Articolo 7

#### Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l'appendice del presente protocollo.

 ${\it TABELLA~I}$  Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo

Codice SA	Denominazione dei prodotti				
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:				
.10	– Iogurt:				
ex .10	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao				
.90	– altri:				
ex .90	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao				
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:				
.20	– Paste da spalmare lattiere:				
ex .20	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %				
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni d differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:				
.10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:				
ex .10	avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %				
.90	– altra:				
ex .90	<ul> <li>- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</li> </ul>				
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)				
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao				
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove				
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, qual spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato				
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereal (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine				

le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Codice SA	Denominazione dei prodotti					
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; osti capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farir di amido o di fecola e prodotti simili					
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diverdai prodotti della voce 2006:					
.10	- Patate:					
ex .10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diverdai prodotti della voce 2006:					
.20	- Patate:					
ex .20	- sotto forma di farina, semolino o fiocchi					
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:  – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
.11	Arachidi:					
ex .11	Burro di arachidi					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a ba di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze concentrati:					
	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentra o a base di caffè:					
.12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
ex .12	Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 % o di amido uguale o superiore a 5 %					
.20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze concentrati o a base di tè o di mate:					
ex .20	<ul> <li>Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 % di amido uguale o superiore a 5 %</li> </ul>					
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa prepara					
.20	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro					
.90	– altre:					
ex .90	Diverse dal «Chutney» di mango liquido					
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni aliment composte omogeneizzate					
2105	Gelati, anche contenenti cacao					
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
.10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:					
ex .10	Contenenti più dell'1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più o 5 % di zuccheri					
.90	– altri					

# **▼**<u>B</u>

Codice SA	Denominazione dei prodotti
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
ex .90	<ul> <li>Diverse dall'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol e diverse dal succo d'uva concentrato con aggiunta di alcole</li> </ul>
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine
.10	– caseina
.90	– altra:
ex .90	- altri, diversi dalle colle di caseine

#### TABELLA II

### Prodotti oggetto di libero scambio

Codice SA	Denominazione dei prodotti
0501	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0503	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine
ex 90	- Altre, non atte all'alimentazione animale
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:
ex 00	- Altri, non atti all'alimentazione animale
0509	Spugne naturali di origine animale
0510	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	Ortaggi o legumi, congelati:
40	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

# ▼<u>B</u>

Codice SA	Denominazione dei prodotti
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 90	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè, anche aromatizzato
0903	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 20	- Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)
1402	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
10	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
20	– Linters di cotone
ex 90	- Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale)
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
ex 00	- Altri, non atti all'alimentazione animale
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex 20	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
90	– Altre:
ex 90	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

# **▼**<u>B</u>

Codice SA	Denominazione dei prodotti
1518	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati
	o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
ex 00	– Linossina
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
50	- Fruttosio chimicamente puro
90	<ul> <li>altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio</li> </ul>
ex 90	Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale)
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
90	– altri:
ex 90	Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
ex 90	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):
ex 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Codice SA	Denominazione dei prodotti
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta e zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:  — Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
11	Arachidi:
ex 11	<ul> <li>– Arachidi, tostate:</li> <li>– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19:</li> </ul>
91	– Cuori di palma
99	altri:
ex 99	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze concentrati:  — Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:
11	Estratti, essenze e concentrati
12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
ex 12	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aver tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del lat inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %
20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze concentrati o a base di tè o di mate:
ex 20	<ul> <li>non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aver tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %, di proteine del lat inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %</li> </ul>
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
2102	Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 lieviti in polvere, preparati:
ex 10	- Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale)
ex 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione anima
30	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa prepara
10	– Salsa di soia
30	– Farina di senapa e senapa preparata:
ex 30	Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata
90	– altra:
ex 90	«Chutney» di mango liquido

Codice SA	Denominazione dei prodotti
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
ex 10	<ul> <li>– Diverse da quelle contenenti più dell'1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materi grasse o più del 5 % di zuccheri</li> </ul>
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zucche o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifican o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voce 2009:
.10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolc ficanti o aromatizzate
.91	- Birra senz'alcool
.99	– Altri:
ex .99	<ul> <li>Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenen componenti del latte delle voci 0401 e 0402</li> </ul>
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquo ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
20	- Acquaviti di vino o di vinacce
30	– Whisky
40	– Rum e tafia
50	- Gin ed acquavite di ginepro («genièvre»)
60	– Vodka
70	– Liquori
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

# **▼**<u>M4</u>

TABELLA III Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agri- cola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	52,10	18,37	33,75	0,00
Frumento duro	_	_	1,20	0,00
Segala	42,75	16,35	26,40	0,00
Orzo	_	_	_	_
Granturco	_	_	_	_

#### **▼**<u>M4</u>

Materia prima agri- cola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti
Farina di fru- mento tenero	90,40	40,20	50,20	0,00
Latte intero in polvere	585,00	261,37	323,65	0,00
Latte scremato in polvere	396,20	195,08	201,10	0,00
Burro	1 010,90	368,10	642,80	0,00
Zucchero bianco	_	_	_	_
Uova			38,00	0,00
Patate fresche	43,25	17,66	25,60	0,00
Grasso vegetale	o vegetale —		170,00	0,00

**▼**<u>B</u>

#### $TABELLA\ IV$

#### Regime d'importazione svizzero

a) Il dazio doganale per i prodotti elencati nell'appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell'appendice.

#### **▼**<u>M4</u>

b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	27,20	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,95	0,00
Orzo	_	_
Granturco	_	_
Farina di frumento te- nero	40,90	0,00
Latte intero in polvere	262,65	0,00
Latte scremato in polvere	163,90	0,00
Burro	523,90	0,00

#### **▼**<u>M4</u>

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Zucchero bianco	_	_
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	19,90	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00

# **▼**<u>B</u>

 c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni
1901.9099	
1904.9020	
1905.9040	
2103.2000	
ex 2103.9000	Diverse dal «Chutney» di mango liquido
2104.3000	
2106.9010	
2106.9024	
2106.9029	
2106.9030	
2106.9040	
2106.9099	
2208.9099	

d) Con l'applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera	Dazio applicato dall'entrata in vigore	Dazio applicato un anno dopo l'entrata in vigore	Dazio applicato due anni dopo l'entrata in vigore
	CHF per 100 kg lordi	CHF per 100 kg lordi	CHF per 100 kg lordi
2208.9021	27,30	13,70	00,00
2208.9022	46,70	23,30	00,00

e) Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1º gennaio 2002. Fermo restando l'articolo 12 dell'Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

#### Ricette standard svizzere

Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a), (regime d'importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte intero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
0403.1010								6	8		20			
0403.1020								10	8		15			
0403.9031								20		18				
0403.9041								10	8					
0403.9049								10	8					
0403.9061								20		20	15			
ex 0403.9071	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %							8	12		15			
ex 0403.9071	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %							15	12		15			
ex 0405.2010	Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %								6	85	9			
ex 0405.2090	Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %								6	85	9			
ex 1517.1010	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				80

<u>▼ B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Κį	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
ex 1517.1061	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				80
ex 1517.1069	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				80
ex 1517.1071	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				40
ex 1517.1079	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				40
ex 1517.1081	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				25
ex 1517.1089	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				25
ex 1517.1091	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				10
ex 1517.1099	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				10
ex 1517.9010	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				85

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte intero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Κį	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
ex 1517.9061	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				85
ex 1517.9069	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %									15				85
1704.1010						16					74			
1704.1020						32					65			
1704.1030						40					52			
1704.9010								20			45			
1704.9020						21					53			
1704.9031						16					40			
1704.9032						16					10			
1704.9041						24					80			
1704.9042						56					60			
1704.9043						72					37			
1704.9050						61					46			10
1704.9060						61		11			45			
1704.9091											80			
1704.9092											60			

▼ <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte intero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	g di mater	ia prima po	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito		•	
1704.9093											40			
1806.1010											90			
1806.1020											60			
1806.2011										105				
1806.2012										85	15			
1806.2013										45	30			
1806.2014								70			10			
1806.2015								25			55			
1806.2019									70		10			
1806.2091								28			50			
1806.2092								20			50			
1806.2093								11			55			
ex 1806.2094	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %										55			20
ex 1806.2094	Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %										55			8
ex 1806.2095	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %							6	8		45			20
ex 1806.2095	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %							6	8		45			8

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	g di mater	ia prima p	er 100 kg	netti di pr	odotto fini	ito			
1806.2096								6	8		45			
ex 1806.2097	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %										45			30
ex 1806.2097	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %										45			10
1806.2099											55			
1806.3111								12	2		40			5
1806.3119								6	8		45			
1806.3121											45			15
1806.3129											55			
1806.3211								28			50			
1806.3212								17			50			
1806.3213								9			55			
1806.3290											55			
ex 1806.9011	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %							6	8		45			17
ex 1806.9011	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %							6	8		45			12
ex 1806.9011	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 %							6	8		45			6

▼ <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte intero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kį	g di mater	ria prima p	er 100 kg	netti di pr	odotto fini	ito			
1806.9019								6	8		45			
ex 1806.9021	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %										45			17
ex 1806.9021	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e uguale o inferiore al 15 %										45			12
ex 1806.9021	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all'8 %										45			6
1806.9029											55			
1901.1011							30	50			20			
ex 1901.1012	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %						40	15	18		20			4
ex 1901.1012	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %						40	25	10		20			4
ex 1901.1013	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore all'1,5 %						40	4	18		20			4
ex 1901.1013	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %						40	10	18		20			4
1901.1021			30				55				18			
1901.1022						35	65							

▼ <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kį	g di mater	ia prima po	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	to			
1901.2011							50		10			8		5
1901.2012							50		10			8		5
1901.2018							50		10			8		5
1901.2019							50		10			8		5
1901.2081							55	5		40				
1901.2082							70	10		20				
ex 1901.2083	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %						52	6		1	15	8		5
ex 1901.2083	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %						52	8		4	15	8		5
ex 1901.2083	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %						52	10		10	15	8		5
1901.2091							50			50				
1901.2092							50			22	25			
ex 1901.2093	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %						55			3	20			10
ex 1901.2093	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %						55			6	20			10

<u>▼ B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
				•	K	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito		•	
ex 1901.2093	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %						55			12	20			10
1901.2099							75			5	20			
1901.9011							60		5			2		5
1901.9012							60		5			2		5
1901.9018							60		5			2		5
1901.9019							60		5			2		5
1901.9021					166									
1901.9022					140									
1901.9031							10	25		100				
1901.9032							15	25		70				
1901.9033								25		40	30			
1901.9034							5	85			10			
1901.9035							5	40			55			
1901.9036							50	4	40		10			
1901.9037							50		40		10			
1901.9041							15	25		60				
1901.9042							15	40		40				10

* <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero		Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
			•		Κį	g di mater	ia prima p	er 100 kg	netti di pr	odotto fin	ito		•	•
1901.9043										40				
1901.9044								40		10				
1901.9045										10				
1901.9046								12			15			
1901.9047									20		15			
1901.9081							45	5		50				
1901.9082							50	15		20	15			
1901.9089							54	10	8		15	8		5
1901.9091							35			60	5			
1901.9092							50			22	25			
1901.9093						15	55				20			20
1901.9094						30	60				20			
1901.9095											20			5
1901.9096											20	8	30	
ex 1902.1100	Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale		145									15		
ex 1902.1100	Altri	30	115									15		
ex 1902.1900	Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all'alimentazione animale		160											

' <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kį	g di mater	ia prima p	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
ex 1902.1900	Altri	30	130											
1902.2000			60									20		10
1902.3000			60									20		10
ex 1902.4010	Destinati all'alimentazione umana		160											
ex 1902.4010	Altri	30	130											
1902.4090			60									20		10
1904.1010		25				15	5				13			5
1904.1090						110					20			
1904.2000		35		5	5	3			2		6			
1904.3000			120											
1904.9010			80											
1904.9090			100											5
1905.1010				136										
1905.1020				125							10			
ex 1905.2010	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %						35			3	25			
ex 1905.2010	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %						35			8	25			

<u>▼ B</u>	T	1	l			l							1	Т
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	to			
ex 1905.2010	Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %						35			10	25			
1905.2020							35				25			15
1905.2030							50				25			
ex 1905.3110	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %						50			3	20			12
ex 1905.3110	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %						50			6	20			9
ex 1905.3110	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %						50			15	20			3
ex 1905.3110	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %						50			20	20			
ex 1905.3190	Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 3 %						50				20			2,5
ex 1905.3190	Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %						50				20			5
ex 1905.3190	Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %						50				20			13
ex 1905.3190	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %						50				20			20
1905.3210							95							

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
1905.3220							40				20			25
1905.4010							90							5
1905.4021							80				5			5
1905.4029							40				25			15
1905.9021							105							
1905.9025							105							
1905.9029					16		95							
1905.9031							110							
1905.9032							105							
1905.9039					16		95							
1905.9071							50		10			8		5
1905.9072							50		10			8		5
1905.9078							50		10			8		5
1905.9079							50		10			8		5
1905.9091							5						370	35
1905.9092							85							10
1905.9093							35			8	25	8		
ex 1905.9094	Pangrattato						105							

* <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kş	g di mater	ria prima p	er 100 kg	netti di pr	odotto fin	ito			
ex 1905.9094	Diversi dal pangrattato						35				25	8		15
ex 1905.9095	Pangrattato						105							
ex 1905.9095	Diversi dal pangrattato						50				25			
ex 2004.1011	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi								5				570	
ex 2004.1019	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi								5				570	
ex 2004.1091	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi								5				570	
ex 2004.1099	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi								5				570	
2005.2011									5				570	
2005.2012								2				8	410	2
2008.1110														25
ex 2101.1210	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %							20			45			15
ex 2101.1290	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %							10			35			10
ex 2101.2010	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %							20			55			

▼ <u>B</u>														
Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					K	g di mater	ia prima pe	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	to			
ex 2101.2090	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %							10			35			
2104.2000							5						40	3
ex 2105.0000	Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %								10		20			
ex 2105.0000	Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %								10		20			7
ex 2105.0000	Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %								10		20			13
ex 2105.0000	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %								10	7	20			
ex 2105.0000	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %								10	11	20			

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kį	g di mater	ia prima p	er 100 kg	netti di pr	odotto fini	ito			
ex 2105.0000	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %								10	14	20			
ex 2105.0000	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %								10	19	20			
2106.1011						10		12	10		10			5
2106.9021											75			
2106.9022											55			
2106.9023											45			
2106.9070							15	1		5		5		5
2106.9081										100	10			
ex 2106.9085	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %									35				40
ex 2106.9085	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %									50				40
ex 2106.9086	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %									35				
ex 2106.9086	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %									50				

Voce tariffaria	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero	Latte in- tero in polvere	Latte scremato in pol-	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
svizzera					Kg	g di mater	ia prima po	er 100 kg	vere netti di pro	odotto fini	to			
ex 2106.9087	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %							10		6	5			30
ex 2106.9087	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %							10		12	5			30
ex 2106.9087	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %							10		20	5			30
ex 2106.9088	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1 % e uguale o inferiore all'1,5 %							10	5		30			30
ex 2106.9088	Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'1,5 % e uguale o inferiore al 3 %							10	10		30			30
ex 2106.9091	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %								20					50
ex 2106.9091	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %								20					70
ex 2106.9092	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %								15		25	6		18
ex 2106.9092	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %								15		25	6		32
ex 2106.9093	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e uguale o inferiore al 5 %								10		35			5

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Gran- turco	Farina di frumento tenero		Latte scremato in pol- vere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
					Kş	g di mater	ia prima p	er 100 kg	netti di pro	odotto fini	ito			
ex 2106.9093	Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %								10		35			10
2106.9094											60			
2106.9095									5		35			
2106.9096					40							20		
ex 3501.1010	Diversi dalle colle caseiniche								301					
ex 3501.1090	Diversi dalle colle caseiniche								301					
ex 3501.9010	Diversi dalle colle caseiniche								301					
ex 3501.9090	Diversi dalle colle caseiniche								301					

#### Appendice del protocollo n. 2

#### Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa

- 1. Le parti contraenti convengono dell'importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.
- 2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l'assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.
- 3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l'altro:
- a) il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell'origine dei prodotti in questione;
- b) il ripetuto rifiuto o ritardo nell'esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d'origine;
- c) il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell'ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l'autenticità di documenti o l'accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l'altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell'altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

- 4. L'applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti;
- b) qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto;
- c) le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l'adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l'applicazione.
- 5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a), della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l'assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.